



COMUNE DI CORINALDO

Provincia di Ancona

ORDINANZA N. 9 del 06.04.2020

Prot. 1956

IL SINDACO

Premessa la vigenza di:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 che, fra l'altro, in alcune aree del territorio nazionale ha sospeso lo svolgimento delle attività di somministrazione in determinate fasce orarie e disposto che le altre attività commerciali rimangono attive solamente nel caso vi fosse garanzia del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le limitazioni del precedente decreto;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha sospeso fino al 25 marzo le attività commerciali al dettaglio ed i mercati, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari che potrebbero rimanere attivi laddove sia possibile far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Ricordato che l'art. 1 comma 2. del DPCM 9/3/2020 recita: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Vista la precedente Ordinanza del 2 aprile 2020, n. 7, prot. n. 1912, con la quale si è prorogato fino al giorno 13 aprile 2020 la sospensione di ogni forma di vendita ambulante anche di generi alimentari, sia con posto fisso che in forma itinerante, fino al giorno 25 marzo ed in particolare il punto 2) del dispositivo ordinatorio, che recita "è sospesa ogni altra forma di vendita ambulante, sia a posto fisso che itinerante"

Considerato che l'eventuale vendita di generi alimentari in forma ambulante consenta di attenuare le presenze di persone presso i punti vendita fissi;

Ritenuto di disporre che le attività di vendita ambulante di generi alimentari possano svolgere la loro attività, comunque nel rispetto degli obblighi di igiene e sanità previsti;

Considerato necessario modificare la formulazione del punto 2) del dispositivo ordinatorio della Ordinanza n. 7/2020;

Ricordato che con D.P.C.M. del 1 aprile 2020 i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze del Ministro della Salute emessi al fine di gestire l'emergenza in corso dovuta alla diffusione del virus Covid-19, sono stati prorogati di validità fino al giorno 13 aprile 2020;

Attesa la propria competenza ex art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. per le motivazioni in premessa indicate, al punto 2) del dispositivo dell'Ordinanza Sindacale del 2 aprile 2020, n. 7/2020 si aggiunge la frase "che non sia di generi alimentari";
2. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 3.

SI DA ATTO

che fino al giorno 13 aprile 2020:

1. il mercato settimanale è sospeso anche in relazione alla vendita di prodotti alimentari;
2. è sospesa ogni altra forma di vendita ambulante, sia a posto fisso che itinerante, che non sia di prodotti alimentari;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Ai sensi dell'art.5 c.3, della L241/90, il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Martelli Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

PUBBLICAZIONE N. 140 DAL 6.4.20 AL 6.5.20



IL SINDACO
Matteo Principi